

Panoramica degli adeguamenti dal 1° gennaio 2021

1) Tasso tecnico

- Abbassamento dal 2,25 per cento al 1,75 per cento con effetto al 31 dicembre 2020

2) Aliquota di conversione

- Abbassamento al 5 per cento all'età di 65 anni (precedentemente: 5,35 per cento)

Età	Tasso di conversione	Età	Tasso di conversione	Età	Tasso di conversione
58 anni	3,95 %	61 anni	4,40 %	64 anni	4,85 %
59 anni	4,10 %	62 anni	4,55 %	65 anni	5,00 %
60 anni	4,25 %	63 anni	4,70 %		

3) Ammortizzatori nel primato dei contributi Piano A e nel primato dei contributi Piano B

- Conferimento unico: in funzione della classe di età al 1° gennaio 2021
- Base di calcolo: avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre 2020, al netto di flussi monetari del 2020 generati da versamenti unici, prestazioni di libero passaggio nonché da rimborsi di prelievi nell'ambito dell'acquisto di un'abitazione di proprietà o in caso di divorzio.
- Ammontare del conferimento unico: il 7 per cento della base di calcolo moltiplicato per i fattori della classe di età sotto riportati:

Classe di età	Fattore	Classe di età	Fattore	Classe di età	Fattore
1959 e prima	100 %	1966	65 %	1973	30 %
1960	95 %	1967	60 %	1974	25 %
1961	90 %	1968	55 %	1975	20 %
1962	85 %	1969	50 %	1976	15 %
1963	80 %	1970	45 %	1977 e dopo	10 %
1964	75 %	1971	40 %		
1965	70 %	1972	35 %		

- Costi di questa misura di accompagnamento: stimati in 45 milioni di franchi e vanno a carico della CPS; tale importo è già stato accantonato al 31 dicembre 2019.
- Costi per la rivalutazione dei capitali: Questo abbassamento implica una rivalutazione unica dei capitali previdenziali dei beneficiari di rendite e degli assicurati con primato delle prestazioni per un ammontare di circa 100 milioni di franchi. Tale importo è contabilizzato a carico della CPS ed è già stato accantonato al 31 dicembre 2019.
- Nessun conferimento unico sui conti supplementari e prepensionamento
- Applicazione delle nuove aliquote di conversione ai conti supplementari e prepensionamento
- Nessun conferimento unico per gli assicurati interessati dalle disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento previdenziale 2020

4) Assicurati interessati dalle disposizione transitorie ai sensi dell'art. 69 del Regolamento prev. 2020

- Interessa le classi di età 1949 – 1959 con primato dei contributi Piano A e B che al 31 dicembre 2013 erano già assicurati.
- Diritto ad aliquote di conversione invariate (ancora 6,638 per cento a 65 anni)
- Nessun conferimento unico

5) Assicurati con primato delle prestazioni

- Nessun adattamento della definizione delle prestazioni nel piano di base
- Applicazione delle nuove aliquote di conversione ai conti supplementari e prepensionamento
- Nessun conferimento unico

6) Beneficiari di rendite

- Non sono in alcun modo toccati da questo pacchetto di misure; le loro rendite restano immutate.